

COMUNE DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

***Regolamento***  
**per il funzionamento**  
**del Consiglio comunale**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 1 DEL 23 GENNAIO 2012**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale**
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri**
- Art. 4 Surrogazioni**
- Art. 5 Supplenze**
- Art. 6 Prima seduta del consiglio**

### **CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 7 Istituzione, Costituzione e composizione dei gruppi consiliari.**
- Art. 8 Capigruppo consiliari**
- Art. 9 Conferenza dei capigruppo**
- Art. 10 Commissioni consiliari**
- Art. 11 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti del comune**

### **CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 12 Riunioni del consiglio comunale**
- Art. 13 Convocazione del consiglio comunale**
- Art. 14 Ordine del giorno**
- Art. 15 Presidenza delle sedute consiliari**
- Art. 16 Sede consiliare**
- Art. 17 Pubblicità delle sedute**
- Art. 18 Modalità di svolgimento delle sedute**
- Art. 19 Validità delle sedute**
- Art. 20 Deposito delle proposte per la consultazione**
- Art. 21 Validità delle deliberazioni**
- Art. 22 Verifica del numero legale. Scrutatori**
- Art. 23 Funzioni di segretario. Verbale delle sedute**
- Art. 24 Posti e interventi**
- Art. 25 Ordine delle sedute. Sanzioni**
- Art. 26 Comportamento del pubblico**
- Art. 27 Sospensione e scioglimento dell'adunanza**
- Art. 28 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**
- Art. 29 Ordine e disciplina degli interventi**
- Art. 30 Fatto personale**
- Art. 31 Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno**
- Art. 32 Questioni pregiudiziali e sospensive**
- Art. 33 Presentazione di emendamenti**
- Art. 34 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti**

- Art. 35 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 36 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 37 Chiusura della discussione
- Art. 38 Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 39 Modalità di votazione
- Art. 40 Votazione per alzata di mano
- Art. 41 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 42 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 43 Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 44 Astensione obbligatoria
- Art. 45 Adunanze aperte

#### **CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

- Art. 46 Comunicazioni
- Art. 47 Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 48 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 49 Svolgimento congiunto delle interrogazioni
- Art. 50 Svolgimento delle mozioni
- Art. 51 Ordini del giorno

#### **CAPO V DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 52 Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri
- Art. 53 Visione di documenti

#### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 54 Comunicazione delle decisioni del consiglio
- Art. 55 RegISTRAZIONI audiovisive
- Art. 56 Interpretazione del regolamento
- Art. 57 Abrogazione di norme
- Art. 58 Rinvio
- Art. 59 Entrata in vigore e forme di pubblicità

*Annotazioni* ..... pag. ??

*Indice analitico alfabetico* ..... pag. ??

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (in seguito solo T.U.) disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.'

### **Articolo 2 - Prerogative del consigliere comunale**

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale, costantemente, rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

### **Articolo 3 - Dimissioni dei consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T. U.'

### **Articolo 4 - Surrogazioni**

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.'

### **Articolo 5 - Supplenze**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U., il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.'

## **Articolo 6 - Prima seduta del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dal T.U., provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 dello stesso.
3. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli art. 12 e seguenti del D.P.R. 20 Marzo 1967 n° 223.
4. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta.

## **CAPO II, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Articolo 7 - Istituzione, costituzione e composizione dei gruppi consiliari**

1. E' istituita, secondo l'art. 19, comma 4 dello Statuto Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39 del T.U.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare. I gruppi consiliari possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco. Il Sindaco è anche Presidente del Consiglio come da successivo art. 15. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel presente regolamento e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
5. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
6. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
7. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare, parimenti può costituire un gruppo consiliare il consigliere che si riconosca in un partito rappresentato in Parlamento.
8. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
9. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
10. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di strumenti telematici, informatici, ecc.
11. I gruppi consiliari possono fruire, tramite l'ufficio segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.
12. Il servizio segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari.
13. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
14. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
15. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
16. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

## **Articolo 8 - Capigruppo consiliari**

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Sindaco comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

## **Articolo 9 - Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. E' altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta al Sindaco da parte di un numero di capigruppo che rappresentino lo stesso numero di consiglieri necessari a richiedere la convocazione del consiglio comunale. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione verbalizza il segretario comunale o un suo delegato. Qualora non sia presente né il segretario, né il delegato, il presidente della conferenza dei capigruppo nomina tra i membri un segretario verbalizzante. La conferenza mantiene così tutti i crismi della validità.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dal T.U, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
4. La conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
5. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
  - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
  - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, quali gli argomenti di particolare interesse da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
  - può esercitare, su richiesta del consiglio comunale, la propria attività su questioni affidate con appositi incarichi.
6. Si applicano alla Conferenza dei Capigruppo tutte le regole previste per le commissioni consiliari.

## **Articolo 10 - Commissioni consiliari**

### **A- Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con apposita deliberazione.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite dai Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario la sostituzione di un consigliere, il gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
5. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

### **B- Presidenza e convocazione delle Commissioni**

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene contemporaneamente alla nomina della Commissione, con le modalità di cui all'art. 10.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dello stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette, alla Giunta, al Revisore dei conti ed agli Organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di



argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. La convocazione di cui al comma 6 è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. All'avviso di convocazione va allegata tutta la documentazione inerente gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

#### **C- Funzionamento delle Commissioni**

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la maggioranza più uno dei componenti della commissione stessa. È possibile la rappresentanza per delega.
2. Il commissario che non sia in grado di intervenire ad una determinata seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente da un Consigliere del suo stesso gruppo.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione e possono partecipare soggetti esterni per l'esame di specifici argomenti. Il Presidente convoca per l'esame in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti a giudizi sulle qualità di una persona, ma non quanto si debbono valutare dati di fatto. Inoltre quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione o di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
5. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari presenti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.
6. Gli argomenti, per i quali la commissione ha ricevuto specifico incarico, devono essere affrontati in prima convocazione entro 15 giorni dalla data dell'incarico.

#### **D. Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviate dal consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49 e 97 del T.U. Sono altresì obbligatoriamente sottoposte all'esame delle Commissioni competenti le proposte di deliberazione che riguardano il bilancio e le sue variazioni, argomenti di carattere urbanistico, regolamenti ed attività programmatiche.
3. Le proposte di deliberazione, licenziate con parere contrario, dalla commissione, non possono essere iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale relativo e quindi rimandate ad un successivo esame, ad esclusione degli atti di bilancio di previsione e di assestamento.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

**D- Segreteria delle Commissioni  
Verbale delle sedute-Pubblicità dei lavori**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario designato dal Segretario comunale o, in mancanza, da uno dei membri nominato dal Presidente.
2. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione da inviare ai commissari. Il segretario della Commissione provvede ad ogni altro provvedimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono letti ed approvati al termine della stessa adunanza, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza i verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei conti.

**E- Commissioni d'inchiesta**

1. In via generale in consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione sia su proposta del Sindaco che dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente, che deve appartenere ad un gruppo di opposizione.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente, della stessa Commissione.
6. Nella relazione al consiglio la Commissione espone fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali conservati.

**G - Commissione di studi**

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio nella

deliberazione di incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del Bilancio dell'ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

#### **Articolo 12 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T. U.
2. Resta di competenza consiliare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T. U. Gli indirizzi di cui sopra sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

### **CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 12 - Riunioni del consiglio comunale**

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.'

#### **Articolo 13 - Convocazione del consiglio comunale**

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del comune. Ai consiglieri che non risiedono nel Comune l'avviso di convocazione è consegnato al domicilio eletto nel territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta del consigliere, l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione. L'avviso deve prevedere anche una seconda convocazione.
2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
3. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno ventiquattro ore sul giorno stabilito.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, anche sul sito del comune, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

#### **Articolo 14 - Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Sindaco.
3. Il sindaco può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

#### **Articolo 15 - Presidenza delle sedute consiliari'**

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

## **Articolo 16 - Sede consiliare**

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.
5. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.'

## **Articolo 17 - Pubblicità delle sedute**

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno ed anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici.

## **Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.
4. Durante le sedute del consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

## **Articolo 19 - Validità delle sedute**

1. Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.'
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Sindaco dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

## **Articolo 20 - Deposito delle proposte per la consultazione**

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T. U. e altresì corredate dal parere di legittimità del segretario comunale.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e

trasmessi telematicamente ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

#### **Articolo 21 - Validità delle deliberazioni**

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

#### **Articolo 22 - Verifica del numero legale. Scrutatori**

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

#### **Articolo 23 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.'
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
  - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
  - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
  - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
  - i provvedimenti adottati;
  - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Quando gli interessati ne facciano richiesta al sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario nella seduta stessa.
7. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
8. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
9. Il verbale è sottoscritto dal sindaco e dal segretario del comune. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
11. Delle proposte di rettifica al verbale se ne prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine o in calce del verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica con autentica del segretario comunale.

#### **Articolo 24 - Posti e interventi**

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal sindaco.
2. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal sindaco; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Sindaco dia loro la facoltà di parlare seduti.

#### **Articolo 25 - Ordine delle sedute. Sanzioni**

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

#### **Articolo 26 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il sindaco può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il sindaco può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del sindaco e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

#### **Articolo 27 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza**

1. 1. Il sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

#### **Articolo 28 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del sindaco o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del sindaco o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. In circostanze eccezionali con la presenza di tutti i consiglieri e all'unanimità su proposta del sindaco si può discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

## **Articolo 29 - Ordine e disciplina degli interventi**

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti. Per quanto riguarda delibera in materia di bilancio e di urbanistica la durata di ogni intervento non può superare i 30 minuti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al sindaco.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.
6. Nell'ambito dello stesso gruppo i consiglieri possono rinunciare al tempo loro assegnato per il proprio intervento a favore dell'intervento di un consigliere appartenente allo stesso gruppo.

## **Articolo 30 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione con votazione palese.

## **Articolo 31 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno**

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, un oratore, non oltre 10 minuti ciascuno, per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del sindaco, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

## **Articolo 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

## **Articolo 33 - Presentazione di emendamenti**

1. Gli emendamenti sono ordinariamente presentati per iscritto al sindaco almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Essi sono trasmessi al segretario comunale che li invierà al funzionario responsabile per l'istruttoria e il parere di competenza.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di dare lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il sindaco pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.



#### **Articolo 34 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti**

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il sindaco.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del sindaco o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del T.U. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

#### **Articolo 35 - Richiesta di votazione per parti separate**

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da un terzo dei membri componenti del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

#### **Articolo 36 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria**

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il sindaco concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 38; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 38.

#### **Articolo 37 - Chiusura della discussione**

1. Nel corso della discussione il sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

#### **Articolo 38 - Dichiarazione di voto e votazione**

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a trenta minuti, salvo che non sia diversamente disposto

dal consiglio per singoli argomenti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a quindici minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione procede in ordine cronologico secondo la presentazione degli emendamenti stessi.
6. I consiglieri che intendono che la loro posizione risulti a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### **Articolo 39 - Modalità di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il sindaco illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

#### **Articolo 40 - Votazione per alzata di mano**

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa anche da parte di un solo consigliere. La controprova è disposta dal sindaco, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

#### **Articolo 41 - Votazione a scrutinio segreto**

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal sindaco, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

#### **Articolo 42 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità**

1. Compiuta la votazione, sindaco ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il sindaco può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

#### **Articolo 43 - Revoca e modifica di deliberazioni**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.'
2. Le deliberazioni del consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

#### **Articolo 44 - Astensione obbligatoria**

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.'
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

#### **Articolo 45 - Adunanze aperte**

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il sindaco, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

## **CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

### **Articolo 46 – Comunicazioni**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al comma 1.
3. Le comunicazioni del sindaco e dei Consiglieri devono essere contenute in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, ciascun Consigliere, per un tempo non superiore a dieci minuti.

### **Articolo 47 - Svolgimento delle interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato. Le interrogazioni sono presentate per iscritto che oralmente al Sindaco ; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta e deve essere data entro 30 giorni. L'interrogante può altresì chiedere che l'interrogazione venga discussa nel primo consiglio utile.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie e straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
3. Le risposte alle interrogazioni vengono dal Sindaco o dall'assessore delegato per materia.
4. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dare luogo a replica, per lo stesso periodo di tempo, da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporre le ragioni restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri.
5. Ove fossero firmate da più consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
6. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio al consiglio successivo della trattazione.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento scritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

### **Articolo 48 - Svolgimento delle interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze. Le interpellanze sono presentate al Sindaco per iscritto e/o oralmente.
2. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a dieci minuti, se sia o meno soddisfatto.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta può mutare la stessa in mozione.
5. Nel caso l'interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
6. L'assenza del consigliere che ha presentato l'interpellanza, comporta il rinvio della trattazione al consiglio successivo.

### **Articolo 49 - Svolgimento congiunto delle interrogazioni**

1. La risposta alle interrogazioni e lo svolgimento delle interpellanze seguirà l'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.
3. Le interrogazioni ordinarie o interpellanze relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono

svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i consiglieri che hanno presentato interrogazioni o interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare degli interroganti per un periodo non superiore a dieci minuti.

#### **Articolo 50 - Svolgimento delle mozioni**

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio comunale, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri. Essa è diretta a promuovere un dibattito politico- amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, ciascun consigliere per concludere con le dichiarazioni di voto.
5. Le mozioni, con eventuali emendamenti ed ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, sono messi a votazione nel loro complesso e sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Articolo 51 - Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorni alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di ciascun consigliere, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il consiglio.

**CAPO V**  
**DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE**  
**DEI CONSIGLIERI**

**Articolo 52 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri**

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Sindaco può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma il Sindaco inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.

**Articolo 53 - Visione di documenti**

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intende prendere visione o copia, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, può farne richiesta ai responsabili del servizio interessato, i quali forniscono quanto richiesto entro il termine perentorio di giorni tre.
3. Qualora non sia possibile rispettare suddetto termine, il responsabile del servizio, ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 54 - Comunicazione delle decisioni del consiglio**

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U.

### **Articolo 55 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE**

1. E' facoltà del sindaco disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 56 - Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente del consiglio, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### **Articolo 57 - Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 58 - Rinvio**

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 59 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'amministrazione.

2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.



